



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA**

**La certificazione dei contratti dopo il  
Collegato Lavoro**

**Maria Giovanna Mattarolo**

**Padova - Confindustria, 1 Dicembre 2010**



# La certificazione

- 1) Fonti ed evoluzione normativa
- 2) Natura e finalità
- 3) Effetti

## Nasce con il «decreto Biagi», d. lgs n. 276/2003



Flessibilità delle  
tipologie contrattuali  
per la soddisfazione  
di esigenze oggettive  
dell'impresa



percorsi e sedi di sostegno della  
genuina manifestazione della  
volontà delle parti: patti chiari  
stabiliti in anticipo e sui quali le  
parti chiedono una verifica o una  
legittimazione da parte di un  
soggetto terzo.



## In un primo momento:

- la certificazione è **limitata alla tipologie di contratti flessibili** previsti nello stesso decreto (intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto), nonché ai contratti di associazione in partecipazione (artt. 2549 ss. c.c.),

**poi**

- viene estesa (d. lgs. n. 251/2004) a **tutte le tipologie** di contratti di lavoro

**ora** l. n. 183/2010

- ulteriormente ampliata «**ai contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro**» (es. contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore).



Le parti del contratto di lavoro possono ottenere la certificazione dei contratti:

**secondo la procedura volontaria** ad iniziativa delle parti stesse che si rivolgono ad una commissione di certificazione.



La legge consente di costituire commissioni di certificazione presso soggetti molto diversi tra loro:

- Enti bilaterali,
- Direzione provinciale del lavoro, e Province
- Ministero del lavoro,
- Consigli provinciali dei consulenti del lavoro (ma solo “nell’ambito di intese definite tra il ministero del lavoro e il consiglio nazionale dei consulenti»)
- **Università**, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo.



- Per essere abilitate alla certificazione le università sono tenute a registrarsi presso un **apposito albo** istituito presso il Ministero del lavoro.
- Inoltre le Università sono tenute a inviare studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Con decreto del 14 ottobre 2010 la Commissione dell'Università di Padova è stata iscritta all'Albo delle commissioni di certificazione istituite presso le università.
- Tale commissione ha competenza su tutto il territorio nazionale ed opera attraverso convenzioni



## Scopo dichiarato dal legislatore

- «ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro»
- ora (L. 183/2010) più genericamente di «ridurre il contenzioso in materia di lavoro»: (e di conseguenza anche il contenzioso previdenziale)  
espressione più esatta e giustificata per diverse ragioni



- a) le commissioni già da tempo possono svolgere funzioni di certificazione non strettamente collegate alla qualificazione dei contratti di lavoro
- b) Il collegato lavoro ne potenzia e amplia i compiti
- c) e' prevista una attività di consulenza legata alla attività di certificazione



- a) Già in passato, competenza a certificare, oltre ai contratti di lavoro*
- *le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti (art. 82)*
  - *Il contenuto del regolamento interno delle cooperative in relazione alle tipologie di rapporti di lavoro con i soci (art.83)*
  - *I contratti di appalto anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto 276/2003 (art. 84).*



## *b) Il Collegato lavoro amplia i compiti delle commissioni*

- Presso le sedi di certificazione può essere esperito il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.
- Certificazione delle clausole compromissorie
- Possibilità che gli organi di certificazione costituiscano camere arbitrali
- Rilevanza della volontà delle parti espressa in sede di certificazione in relazione alle clausole del contratti di lavoro e alle tipizzazioni delle cause di licenziamento



c) attività di consulenza legata alla attività di certificazione

La finalità di ridurre il contenzioso in materia di lavoro si attua prima di tutto attraverso

## **la prevenzione**

ossia attraverso la formazione di contratti aderenti al dettato normativo e quindi il più possibile privi di quegli elementi di incertezza che generano contenzioso



Sul contenzioso pesano spesso scelte sbagliate circa la scelta del contratto idoneo a realizzare gli interessi voluti dalle parti, spesso non adeguatamente assistite in sede di stipulazione dello stesso.

Art. 79 del d. lgs. n. 276/2003 come modificato dalla l. 183/2010

La commissione può **suggerire** integrazioni e modifiche ai contratti per i quali è stata chiesta la certificazione



## **Attività di consulenza e assistenza alle parti (art. 81)**

*“Le sedi di certificazione svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro”.*



In una **FASE PRELIMINARE** alla certificazione può essere utile che le parti vengano “accompagnate” nella predisposizione e nella stipula del contratto che sia il più possibile conforme al dato normativo e alla interpretazione prevalente in giurisprudenza: attività di analisi informale e attività di consulenza e assistenza (predisposizione di modelli contrattuali)



Segue la

## **PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE:**

- analisi documentale;
- audizione delle parti;
- motivazione del provvedimento di certificazione o di diniego (art. 80, co. 3 d.lgs. 276/2003; art. 30, co. 2, l. 183/2010).

N.B. è possibile la certificazione anche di un contratto già stipulato e in corso di esecuzione



## Provvedimento di certificazione

- attestazione da parte di un organo terzo e imparziale della correttezza, rispetto alla legge, dello strumento giuridico utilizzato in relazione alla regolamentazione del rapporto che le parti si intendono dare.
- E' un atto amministrativo



Gli effetti della certificazione permangono, anche verso i terzi fino a che non vi sia una sentenza di merito che accerti

- erronea qualificazione del contratto
- oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
- vizi del consenso

*(Ovviamente la commissione certifica quello che le parti le dicono e non può essere responsabile di quello che fanno dopo o che non corrisponde a quanto comunicato).*



Comunque, prima di adire il giudice le parti o i terzi devono previamente **rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione** che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un **tentativo di conciliazione** ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.



## Chi sono i terzi?

Es: Autorità amministrative che nei riguardi del rapporto di lavoro espletano funzioni ispettive e di vigilanza (Inps, Inail, Amministrazione finanziaria, Ministero del lavoro)

Tali enti non possono adottare atti o provvedimenti amministrativi da cui derivino o che presuppongano una diversa qualificazione dei contratti



Secondo la legge la certificazione non blocca l'ispezione del lavoro né tanto meno quella previdenziale o assicurativa o fiscale

Ma

## **Direttiva del ministro del lavoro 18 settembre 2008**

- La certificazione è considerata una forma di controllo istituzionale alternativa
- gli ispettori devono dunque riservare una particolare attenzione alle situazioni che sono totalmente esenti da controllo o verifica preventiva.
- Forti limitazioni ai controlli sui contratti certificati



## Circolare INPS n. 71/2005

In caso di discordanza fra il programma negoziale certificato e quello concretamente posto in essere dalle parti, l'esistenza di un atto di certificazione comporta che l'Istituto non può più passare direttamente dalla constatazione delle pretese omissioni contributive all'azione di recupero del credito.